



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

Il Procuratore della Repubblica f.f.

premessi che una particolare disciplina appare necessaria per il rilascio di copie di atti relativi a incidenti stradali al fine di velocizzare le richieste e soddisfare le esigenze della utenza;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) e dell'art. 21, commi da 3 a 6 del d. P.R. n. 495/1992 (Regolamento C.d.S.), nel caso di incidente stradale a seguito del quale siano derivate lesioni o sia sopravvenuto il decesso di una o più persone coinvolte, gli interessati possono richiedere all'organo di polizia intervenuto sul sinistro le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Rilevato in particolare che le disposizioni in esame prevedono il diritto degli interessati a chiedere, *“agli organi di polizia di cui all'art. 12, le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi”* (art. 11, comma 4, C.d.S.) *“direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente”* (art. 21, comma 3, Reg. C.d.S.); e che l'art. 21 Reg. C.d.S. prevede, altresì:

“4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela”.

Premesso che i soggetti abilitati ad avanzare la richiesta di informazioni o di copia degli atti sono le persone coinvolte nell'incidente stradale e i loro difensori, i proprietari dei veicoli coinvolti e le compagnie assicuratrici dei suddetti veicoli e che l'autorità di Polizia, per il rilascio delle suddette informazioni o di copia degli atti, necessita di un provvedimento della Procura della Repubblica competente per territorio, ed esattamente: del nulla osta, qualora l'incidente abbia causato la morte di

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr. Marco *MANSI*



una o più persone, o dell'autorizzazione, nel caso in cui dall'incidente siano derivate lesioni;

DISPONE

alle luce di dette disposizioni, al fine di assicurare una più celere definizione delle procedure previste dai suddetti articoli, che questo ufficio proceda secondo le seguenti modalità:

1. nel caso in cui l' autorizzazione venga richiesta in relazione a incidenti stradali accidentali o non riconducibili a reati o caratterizzati da assenza di lesioni, le Forze di Polizia sono autorizzate in via preventiva e senza specifico provvedimento da parte della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte, delle informazioni e delle copie consentite, ivi comprese annotazioni di P.G., schizzi e planimetrie: subito a seguito della proposizione della istanza ;
2. nel caso in cui l' autorizzazione venga richiesta in relazione ad incidenti stradali da cui siano derivate lesioni lievi (per cui è prevista, quale condizione di procedibilità, la querela di parte) le Forze di Polizia sono autorizzate in via preventiva e senza specifico provvedimento da parte della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte, delle informazioni e delle copie consentite, ivi comprese annotazioni di P.G., schizzi e planimetrie: dopo la scadenza dei termini di presentazione della querela e qualora detto atto non sia stato presentato, dopo aver accertato anche informalmente presso questo ufficio la mancanza della querela;
3. Nel caso in cui, a seguito dell'incidente, siano derivate lesioni gravi o la morte di una o più persone e comunque siano stati ipotizzati reati perseguibili d'ufficio (come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'omissione di soccorso, etc.), ovvero sia stata presentata la querela per il caso di lesioni lievi, il rilascio di informazioni o di copia degli atti sarà soggetto al nulla osta (in caso di omicidio colposo) o all'autorizzazione (negli altri casi in cui si rilevi un reato perseguibile d'ufficio) da parte del magistrato titolare del relativo procedimento.

Pertanto, soltanto, in caso di estrema necessità e urgenza, da esplicitare nella istanza, l'interessato può richiedere l'autorizzazione o il nulla osta direttamente a questa Procura.

In questo caso, nulla osta o l'autorizzazione devono essere richiesti in carta semplice e allegando alla domanda compilata e firmata:

1. fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità;
2. in caso di delega, atto apposito con firma autenticata e copia del documento di identità come sopra indicato;
3. i diritti dovuti.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr. Marco ANSI



La presente sostituisce ogni altra precedente direttiva in materia ed entrerà in vigore il 1.8.2019. Codesta Segreteria provvederà a informare nel modo che riterrà più opportuno l'utenza privata.

Si comunichi:

al Dirigente Amministrativo della Procura;

alle segreterie dei singoli PP.MM. ;

al personale del casellario e dell' Ufficio Esecuzione;

in vista dell' imminente apertura del sito web, alla funzionaria di segreteria responsabile del procedimento;

al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Massa e della Camera Penale di Massa per la diffusione agli iscritti.

e, anche per la diffusione ai comandi e articolazioni territorialmente e funzionalmente competenti:

alla Questura di Massa;

al Comando provinciale Carabinieri di Massa;


al Comando Gruppo Guardia di Finanza di Massa;

al Comando Sezione Polizia Stradale di Massa;

al Comando Sottosezione Polizia Stradale Pontremoli;

ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni della Provincia di Massa.

Massa, 27.6.2019


Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr. Marco MANSI